

Verona, 10/10/2023

Spett.le Cliente

Oggetto: Operativo il registro dei titolari effettivi presso la CCIAA- comunicazione dati entro l'11/12/2023

Sulla **G.U. n. 236 del 09/10/2023** è stato pubblicato il **decreto** che attesta l'**operatività del Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica** e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).

TERMINE DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del Decreto attestante l'operatività del sistema queste, dunque, andranno **effettuate entro l'11/12/2023** (considerato che l'8/12/2023 è giorno festivo e l'applicazione dell'art. 3, co. 2, del DPR 558/99).

Dati e informazioni comunicati saranno **da confermare annualmente: entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione** o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, **per le società di capitali, contestualmente all'adempimento del deposito del bilancio**, allegata alla relativa pratica.

Il Registro dei titolari effettivi (T.E.) istituito presso le CCIAA è suddiviso in **due apposite sezioni** accessibili solo per via telematica che conterranno i dati e le informazioni dei T.E.

Si tratta rispettivamente

- della Sezione autonoma, in cui saranno iscritte le imprese dotate di **personalità giuridica** e le **persone giuridiche private (società di capitali e associazioni con personalità giuridica iscritte nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture)**

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

- e della Sezione speciale, in cui saranno iscritti i **trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini (soggetti, peraltro a oggi non ancora chiaramente identificati).

Entro l'11 dicembre tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi.

CHI DEVE ASSolverE ALL'ADEMPIMENTO E QUALI DATI DEVONO ESSERE COMUNICATI

L'adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente.

I dati oggetto di comunicazione. I dati da comunicare per ciascun soggetto sono:

1. Per le società di capitali:

i dati **identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo, l'entità della partecipazione al capitale della stessa della persona fisica** indicata come titolare effettivo; ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo; nel caso in cui il T.E. non sia individuabile secondo i metodi precedenti, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.

2. **Per fondazioni e associazioni riconosciute:** in aggiunta, andrà indicato anche il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali *successive variazioni, la denominazione dell'ente, la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente, l'indirizzo di posta elettronica certificata.*

Le informazioni da inviare devono essere **acquisite a cura degli amministratori** delle società dopo che gli stessi le hanno richieste al titolare effettivo (o ai titolari effettivi), **individuato ai sensi dell'art. 20 del Dlgs n. 231/2007**, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui la società è tenuta secondo le disposizioni vigenti, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Le informazioni inerenti alle fondazioni sono acquisite e inviate dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, soggetti questi ultimi che interverranno anche nelle associazioni riconosciute.

La comunicazione dovrà essere sottoscritta digitalmente attraverso "Comunica" dal soggetto obbligato a tale adempimento.

Lo studio **provvederà, ad ausilio degli amministratori, alla compilazione della comunicazione e all'invio telematico** dell'adempimento prescritto con firma digitale dell'amministratore.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

La consultazione del Registro costituisce lo strumento di principale riscontro tra le dichiarazioni rese dal cliente e il dato accertato.

Visure e certificati in merito ai dati inseriti nel registro saranno assoggettate a diritti di segreteria.

SANZIONI

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita, ai sensi dell'art. 2630 c.c., allo stesso modo delle violazioni riferibili ai bilanci societari:

- **sanzione amministrativa da € 103 ad € 1.032 in capo a ciascun soggetto** obbligato, ex art. 5, L. 689/1981 (in caso di Consiglio di amministrazione, la sanzione si applica per ciascun amministratore)
- se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Cordiali saluti

Studio ass.to

Basso – De Bortoli - Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO